**Studio D’Agostino SRL – S.T.P.**

*Contabile - Fiscale -Tributario - Contenzioso - Lavoro*

**Consulenza Assistenza Farmacie**

Viale Ofanto, 216 - 71122 - FOGGIA

Tel.0881-662970 r.a. - Fax 0881-662974

*www.dagostinostudio.it - info@dagostinostudio.it*

**Alle Farmacie Interessate**

**L O R O S E D I**

**CIRCOLARE N. 33 del 30/08/2022**

**Una tantum a professionisti e autonomi secondo l’ordine cronologico delle domande**

Tra i requisiti, un **reddito complessivo non superiore a 35.000** euro nel periodo d’imposta 2021. Spunta l’ipotesi 15 settembre per il via alle istanze.

È stato **bollinato**dalla Ragioneria generale dello Stato il decreto attuativo dell’indennità una tantum prevista in favore di **lavoratori autonomi e professionisti**, ai sensi dell’art. 33 del DL 50/2022 (DL “Aiuti”).

Si ricorda, infatti, che l’art. 33 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, un apposito Fondo destinato a finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un’indennità una tantum per l’anno 2022 ai **lavoratori autonomi** e ai **professionisti**iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e ai **professionisti**iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96 che:

**- non abbiano fruito dell’indennità di cui agli artt. 31 e 32 del medesimo decreto;**

**- abbiano percepito nel periodo d’imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all’importo stabilito con il decreto attuativo.**

Proprio con riferimento a quest’ultimo aspetto, il decreto in commento stabilisce che i suddetti soggetti devono aver percepito, nel periodo d’imposta 2021, un reddito complessivo non superiore a **35.000 euro**, e devono essere **già iscritti all’INPS o alla cassa professionale alla data di entrata in** **vigore del DL 50/2022 (18 maggio 2022), con partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data.**

Con riguardo al requisito reddituale, dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono **esclusi**: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati; il reddito della casa di abitazione; le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

**Ulteriore requisito di accesso** – individuato con il decreto in commento – attiene al versamento della contribuzione. Nello specifico, per accedere all’indennità è **necessario aver effettuato, entro la data di entrata in vigore del DL 50/2022,** almeno **un versamento**, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020 (il requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data di entrata in vigore del DL 50/2022). Il requisito viene verificato sulla posizione del titolare per gli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO in qualità di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli.

Il decreto in commento definisce anche la misura dell’indennità una tantum, pari a **200 euro**. L’indennità è incompatibile con le prestazioni di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022, **non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali** e non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed è corrisposta a ciascun avente diritto una sola volta.

Sotto il profilo operativo, i lavoratori autonomi e i professionisti **dovranno presentare apposita domanda all’INPS ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti** (nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali), i quali saranno tenuti a verificare la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio e ad erogarlo nel rispetto delle risorse stanziate (ovverosia 600 milioni di euro per l’anno 2022, di cui 95,6 milioni di euro per i professionisti con cassa).

Si teorizza la data del **15 settembre** come termine di inizio per la presentazione delle domande. Si attende conferma.

La domanda dovrà essere presentata all’INPS nell’ipotesi in cui il beneficiario risulti iscritto **contemporaneamente**sia in una gestione INPS sia in una cassa professionale.  
Nella domanda il lavoratore è tenuto a **dichiarare**: di essere lavoratore autonomo o libero professionista, non titolare di pensione; di non essere percettore delle prestazioni di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022; di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore a 35.000 euro; di essere iscritto alla data di entrata in vigore del DL 50/2022 ad una delle gestioni previdenziali dell’INPS o ad una cassa professionale; nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.

Il lavoratore dovrà inoltre fornire il codice **IBAN**per l’accredito dell’importo. L’INPS e le casse professionali procedono successivamente **all’erogazione dell’indennità in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte** sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio e delle risorse finanziarie disponibili.

Nell’ipotesi in cui venga accertata l’insussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio, verrà avviata la procedura di **recupero**nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità.

Cordiali saluti

Studio D’Agostino